

Ordinanza sull'assicurazione militare (OAM)

Modifica del 30 settembre 2009

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 10 novembre 1993¹ sull'assicurazione militare è modificata come segue:

Art. 19 cpv. 3

³ Gli articoli 6^{quater} e 34^d dell'ordinanza del 31 ottobre 1947² sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS) concernenti i contributi dovuti dagli assicurati attivi dopo i 65 rispettivamente dopo i 64 anni e il salario di poco conto non sono applicabili.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2010.

30 settembre 2009

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

¹ RS 833.11
² RS 831.101

